



COMUNITA' MONTANA
dell'Appennino Reggiano
.....

§ § § § § § § § § §

REGOLAMENTO

CONSIGLIO COMUNITARIO

E COMMISSIONI CONSILIARI

§ § § § § § § § § §

TITOLO I

IL CONSIGLIO COMUNITARIO

CAPO I

SESSIONI E CONVOCAZIONI

ART. 1 - SESSIONI DEL CONSIGLIO COMUNITARIO

Il Consiglio Comunitario si riunisce in seduta ordinaria ogni trimestre; si riunisce inoltre in seduta straordinaria su delibera del Comitato Esecutivo, o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quarto dei Consiglieri o da almeno quattro Consigli Comunali.

La riunione del Consiglio deve essere convocata entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.

Resta ferma l'attribuzione al Comitato Esecutivo di fissare il giorno e l'ora della convocazione.

ART. 2 - LUOGO DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio Comunitario si tengono di norma nella apposita sala della sede comunitaria.

Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Comitato Esecutivo può determinare con apposita deliberazione un diverso luogo di riunione.

ART. 3 - CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

La convocazione dei Consiglieri con l'elenco degli oggetti da trattarsi deve essere fatta dal Presidente mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore e la convocazione deve effettuarsi telegraficamente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

ART. 4 - NUMERO LEGALE - 2^ CONVOCAZIONE

Il Consiglio Comunitario non può deliberare se non interviene la metà più uno dei suoi componenti; però alla seconda convocazione, che avrà

luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro membri, salvo i casi nei quali la legge o lo Statuto Comunitario richiedano una presenza qualificata.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

ART. 5 - CALCOLO DEL NUMERO LEGALE

Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio Comunitario, non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od i loro parenti o affini fino al quarto grado, abbiano interesse a norma di legge.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 6 - SEDUTA DESERTA PER MANCANZA DI NUMERO LEGALE

La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri.

Decorsa almeno un'ora e non oltre due ore dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.

Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

ART. 7 - SEDUTA DI 2^ CONVOCAZIONE

E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati dall'art. 3 del presente Regolamento.

Quando però l'avviso per la seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che rendasi necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli

Consiglieri non intervenuti alla precedente.

ART. 8 - ISCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente stabilisce le materie che devono essere trattate nelle adunanze del Consiglio, iscrivendo all'Ordine del Giorno, nell'ordine di rispettiva presentazione, le proposte del Presidente stesso, quelle del Comitato Esecutivo, quelle delle Commissioni Consiliari, quelle della Conferenza dei Capi Gruppo e quelle dei singoli Consiglieri.

CAPO II

PRESIDENZA, DISCIPLINA, PUBBLICITA'

E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 9 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio Comunitario sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente delegato. In caso di assenza o di impedimento di entrambi i Vice Presidenti, ne fa le veci l'Assessore più anziano tra i presenti e, in caso di assenza o impedimento di tutti gli Assessori, ne fa le veci il Consigliere più anziano.

La presidenza della prima seduta dopo l'elezione del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

ART. 10 - ASTENSIONE PRESIDENTE E ASSESSORI

Il Presidente e gli Assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio Comunitario sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto delle stesse gestioni.

Il Consiglio elegge un Presidente temporaneo.

ART. 11 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione all'Ordine del Giorno, indicato nell'avviso di convocazione, secondo le norme del presente Regolamento. In particolare dà facoltà di parlare sui singoli argomenti, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, annuncia il risultato delle votazioni.

L'ordine di trattazione degli oggetti all'Ordine del Giorno può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere, se questa non incontra opposizione. In caso di opposizione la proposta di modifica, sentiti i motivi, è messa immediatamente in votazione ed approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti. La trattazione di un argomento all'Ordine del Giorno può essere sospesa o rinviata, su proposta del Presidente o di un Consigliere, per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in successiva seduta.

In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante.

ART. 12 - POTERI DI POLIZIA DEL PRESIDENTE

Il Presidente è inoltre investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, la osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettere al Prefetto a norma dell'art. 297 del T.U. del 1915, Legge Comunale e Provinciale.

ART. 13 - CONTEGNO DEL PUBBLICO IN AULA

Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico, debbono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione e mantenere un contegno corretto.

Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed al personale addetto al servizio, potrà - a seconda delle esigenze delle materie in discussione - essere ammessa la presenza di determinati funzionari e di qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio.

Il Presidente, nelle sedute pubbliche, a norma dell'art. 297 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 1915, dopo avere dati gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia

causa di disordine.

Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, il Presidente può ordinare lo sgombero della sala.

ART. 14 - DIVIETO AI CONSIGLIERI DI TURBARE L'ORDINE

Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama.

Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.

Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola sull'argomento in discussione.

Nella ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.

ART. 15 - SEDUTE PUBBLICHE O PRIVATE

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le nomine del Presidente, dei Vice Presidenti, del Comitato Esecutivo, dei Revisori dei Conti o di altre Commissioni, si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale.

ART. 16 - APERTURA DELLA SEDUTA

L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Presidente o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale, come alle norme del Capo I - Tit. I del presente Regolamento.

Il Presidente durante la seduta non è più obbligato a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale, a meno che ciò non sia chiesto dagli Scrutatori o da uno o più Consiglieri. La verifica non può più essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre Consiglieri alle funzioni di Scrutatori per le votazioni tanto pubbliche che segrete.

ART. 17 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

I Consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri.

I Consiglieri che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.

Gli interventi nella discussione sono di norma contenuti nel tempo di dieci minuti per i Consiglieri e di 15 minuti per i Capigruppi formalmente designati.

In occasione delle sedute ordinarie e di trattazione di oggetti di particolare rilevanza, il Presidente, sentiti i Capigruppo, può stabilire che tale limite venga elevato. Per argomenti di particolare rilevanza il Presidente può altresì consentire ai Componenti del Comitato Esecutivo, su loro richiesta, di parlare per più di 10 minuti. Ogni Consigliere può chiedere chiarimenti nel merito dell'argomento trattato al Presidente o al Relatore, per una sola volta.

Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento, salva autorizzazione del Consiglio a maggioranza dei presenti. Le repliche dei relatori devono essere di norma contenute nel tempo di 10 minuti. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, salvo per un richiamo al Regolamento da parte del Presidente.

Il discorso deve riguardare unicamente le materie in esame.

Se il Presidente ha richiamato due volte il Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, può, sentiti i CapoGruppo, interdirlgli la parola in quella discussione. In tal caso il Consigliere può appellarsi al Consiglio, che procede ad immediata decisione, senza discussione.

ART. 18 - FATTO PERSONALE

Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve comunicare al Presidente in che cosa questo consiste.

Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola. In caso di diniego se il Consigliere insiste, il Presidente è tenuto a comunicare tale richiesta al Consiglio, che decide seduta stante senza discussione.

E' fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta.

ART. 19 - INTERVENTO PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO

Ogni Consigliere può fare in qualsiasi momento interventi per un richiamo al Regolamento od all'ordine della votazione.

Il Presidente concederà la parola soltanto ad un oratore per opporsi all'assunto espresso dal richiamante.

L'argomento oggetto del richiamo dovrà essere messo in votazione.

ART. 20 - DEPOSITO DEGLI ATTI

Le proposte possono essere sottoposte a deliberazione se depositate almeno tre giorni prima presso la Segreteria Generale con tutti i documenti necessari per potere essere esaminate.

Nei casi d'urgenza vala il termine di ventiquattro ore, in osservanza dell'art. 125 del R.D. 4.2.1915, n. 148.

Ogni Consigliere può ottenere copia di bozza della proposta da sottoporre al Consiglio.

ART. 21 - COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare nè mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti urgenti non aventi contenuto amministrativo e sempre che la Conferenza dei Capigruppo abbia espresso parere favorevole.

Qualunque Consigliere può chiedere la parola per fare comunicazioni o interventi su argomenti non all'Ordine del Giorno che non abbiano contenuto amministrativo. Se il Presidente nega la parola ed il Consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante, senza discussione.

ART. 22 - RELAZIONE SULLE PROPOSTE

Quando si debba trattare una proposta, il Presidente dà o fa dare lettura della relazione del Comitato Esecutivo o del Consigliere proponente, dopo di che sono ammessi a parlare gli altri Consiglieri nell'ordine di iscrizione.

La relazione del Comitato Esecutivo o del Consigliere proponente può essere data per letta.

ART. 23 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E DOMANDA DI SOSPENSIONE

Se è presentata una proposta pregiudiziale o sospensiva, è data la parola ad un oratore contrario alla proposta, indi si addiverrà ai voti.

ART. 24 - CONTROPROPOSTE

Le controproposte, quelle, cioè, che non hanno carattere di emendamento alla proposta in discussione, ma che ne costituiscono un'alternativa, debbono essere portate a conoscenza dei Consiglieri nello stesso modo delle proposte cui si oppongono.

ART. 25 - ORDINI DEL GIORNO O EMENDAMENTI SULLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE

Prima che si inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno concernenti l'argomento.

Tali ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.

Gli ordini del giorno e gli emendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositi sul banco del Presidente, il quale ne dà lettura.

Il proponente può rinunciare alla sua proposta o al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.

ART. 26 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Durante la trattazione di un argomento, quando nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Se vi sia dissenso circa la chiusura della discussione, la richiesta della chiusura dovrà essere sostenuta da almeno cinque Consiglieri. Il Presidente accorda prima la parola ad un oratore contro, poi ad uno in favore, indi la pone in votazione.

ART. 27 - VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

Dichiarata chiusa la discussione generale, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto. Il tempo per queste dichiarazioni sarà di norma contenuto in cinque minuti.

Ove trattasi di proposta composta di diversi articoli o capitoli o voci, il Consiglio su proposta anche di un solo Consigliere procede alla votazione dei singoli articoli, capitoli o voci. E' sempre ammessa la votazione per parti separate. Ciascun Consigliere ha diritto in ogni

momento di proporre emendamenti i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione.

In questo caso precede la votazione sugli emendamenti a cominciare da quelli soppressivi; seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi. Gli emendamenti dei singoli Consiglieri sono votati prima di quelli delle Commissioni.

Qualora si sia proceduto alla votazione per articoli, capitoli o voci separati, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti.

Durante la votazione nessuno può prendere la parola.

ART. 28 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, nei casi d'urgenza, col voto espresso di metà più uno dei componenti il Consiglio.

ART. 29 - MODIFICA O REVOCA DI DELIBERAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio, recanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.

ART. 30 - ASTENSIONE DALLE DELIBERAZIONI

I Consiglieri e i membri del Comitato Esecutivo si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse a norma di legge.

CAPO III

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, RACCOMANDAZIONI

ART. 31 - CONTENUTO DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività della Comunità Montana e la vita della popolazione.

ART. 32 - INTERROGAZIONE

L'interrogazione consiste nella domanda scritta se un determinato fatto sia vero, e se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Presidente o al Comitato Esecutivo, o se il Comitato Esecutivo od il Presidente abbiano preso o siano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.

Ad essa viene data risposta scritta entro 15 giorni.

ART. 33 - INTERPELLANZA

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Presidente od al Comitato Esecutivo circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.

L'interpellanza deve essere trasmessa al Presidente perchè ne dia lettura al Consiglio.

Le interpellanze sono iscritte all'Ordine del Giorno della prima seduta consiliare secondo l'ordine di presentazione, di norma immediatamente dopo le comunicazioni del Presidente.

ART. 34 - ASSENZA DELL'INTERPELLANTE

Qualora l'interpellante non si trovi presente nella seduta in cui si deve dare risposta alla sua interpellanza, questa si intende decaduta, ma l'interpellanza può essere riproposta.

ART. 35 - TRATTAZIONE INTERPELLANZE

L'interpellante, prima della risposta del Presidente o dell'Assessore, può svolgere la sua interpellanza; il tempo utilizzato a tale scopo sarà di norma contenuto in dieci minuti.

La risposta del Presidente o dell'Assessore competente su ciascuna interpellanza potrà dar luogo soltanto a replica dell'interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni.

Il tempo concesso per tali ultime dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti. Ove fossero firmate da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario, e in caso di sua assenza, a chi abbia sottoscritto dopo di lui.

La risposta alle interpellanze seguirà il turno di presentazione ed

ART. 43 - ESITO DELLE VOTAZIONI

Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza dei tre Scrutatori, proclama l'esito.

Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

ART. 44 - CONTESTAZIONE SULL'ESITO DELLE VOTAZIONI

Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, su di essa delibera il Consiglio seduta stante. Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione, e ad un altro Consigliere per opporvisi.

ART. 45 - NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI

Per la nomina dei Revisori dei Conti, che saranno in numero di tre effettivi, di cui due designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza, e due supplenti, di cui uno designato dalla maggioranza ed uno dalla minoranza, si proclamano eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti.

A parità, sarà proclamato il più anziano di età.

CAPO V

PROCESSI VERBALI

ART. 46 - STESURA VERBALI DELLE DELIBERAZIONI

I processi verbali delle adunanze devono indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

ART. 47 - CONTENUTO VERBALI DELLE DELIBERAZIONI

Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.

Per le deliberazioni concernenti persone, deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

Se le deliberazioni concernono questioni di persone, dal verbale deve anche constare che si è pure deliberato in seduta segreta.

ART. 48 - INDICAZIONI A VERBALE

Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei motivi del medesimo e di chiedere le rettificazioni che risultassero necessarie. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite alcune dichiarazioni proprie e di altri Consiglieri.

ART. 49 - FIRMA DEI VERBALI

I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Consigliere con funzioni di Segretario della seduta nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.

ART. 50 - APPROVAZIONE DEI VERBALI

La lettura e l'approvazione dei processi verbali delle adunanze consiliari spetta al Consiglio Comunitario di norma nella seduta successiva.

ART. 51 - DICHIARAZIONI A VERBALE NELLA SEDUTA SUCCESSIVA ALL'APPROVAZIONE

Ogni Consigliere può fare nel verbale le dichiarazioni che ritiene di suo interesse nella seduta immediatamente successiva alla data di approvazione del verbale stesso.

ART. 52 - REDAZIONE ATTI DEL CONSIGLIO

Il Presidente fa redigere dalla Segreteria Generale tutti gli atti del Consiglio, i quali debbono essere depositati nell'archivio della Comunità.

CAPO VI

GRUPPI CONSILIARI

ART. 53 - COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI

Formano di norma un Gruppo consiliare i Consiglieri appartenenti ad un'unica forza politica e coloro i quali dichiarano di volervi appartenere ottenendone l'approvazione.

I singoli Gruppi, entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunitario, devono comunicare al Presidente il nome del proprio Capogruppo; in mancanza sarà considerato tale il Consigliere del Gruppo più anziano di età.

La costituzione di un Gruppo consiliare comporta l'adesione di almeno 3 Consiglieri.

ART. 54 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento da chi ne fa le veci.

Essa è convocata dal suo Presidente ad esprimere pareri su:

- calendario dei lavori del Consiglio Comunitario;
- formulazione dei relativi ordini del giorno;
- richieste da avanzare al Comitato Esecutivo al fine di assicurare ai Gruppi ed ai Consiglieri i mezzi e gli strumenti necessari al loro funzionamento e all'espletamento del loro mandato.

La Conferenza dei Capigruppo deve inoltre essere convocata entro 7 giorni qualora venga richiesto da almeno tre Capigruppo con proposta motivata.

ART. 55 - FACOLTA' DEI GRUPPI CONSILIARI IN ORDINE ALL'ACCESSO AGLI UFFICI E ALLE RELATIVE DOCUMENTAZIONI

Il Presidente ed il Comitato Esecutivo, nel limite delle loro competenze e compatibilmente con le norme vigenti e la funzionalità degli uffici e dei servizi comunitari, assicurano ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri il più ampio accesso agli uffici e alla documentazione presente presso gli stessi.

I Gruppi consiliari possono chiedere al Presidente l'uso di una sala della sede comunitaria al fine di tenere, senza la presenza di terzi, riunioni preparatorie del Consiglio Comunitario.

Ai Gruppi consiliari dovrà essere garantito l'uso di locali attrezzati, riservati per la visione e lo studio degli atti consiliari, anche nella fase preparatoria.

TITOLO II

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 56 - SUDDIVISIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Le Commissioni consiliari si suddividono in:

- a) Conferenza dei Capigruppo, di cui al precedente art. 54;
- b) Commissioni consiliari nominate dal Consiglio su tematiche di interesse generale o particolare con poteri propositivi;
- c) Commissioni previste da leggi nazionali o regionali;
- d) Commissioni previste da norme di altri regolamenti Comunitari;

Le suddette Commissioni Comunitarie, hanno di norma la stessa durata del Consiglio salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento.

I componenti dimissionari possono sempre essere sostituiti.

ART. 57 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CUI ALLA LETT. B) DELL'ART. 56

Ciascuna Commissione consiliare di cui alla lett. b) dell'art. 56 è composta da:

- a) rappresentanti di ogni Gruppo consiliare in ragione, per ciascuno di essi, di uno ogni dieci Consiglieri, o frazione di dieci;
- b) gli Assessori competenti.

I componenti di cui alla lettera a) debbono essere Consiglieri Comunitari, senza incompatibilità rispetto alla carica di Assessore.

I componenti di cui alla lettera b) vengono individuati in base alla delega ricevuta dal Presidente.

Nel caso di espressione di voto, questo è riservato ai componenti di cui alla lettera a).

Il Presidente o per lui il Vice Presidente delegato, può partecipare ad ogni seduta della Commissione consiliare.

ART. 58 - NOMINA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DI CUI ALLA LETT. B)
DELL'ART. 56

I Capigruppo trasmettono al Presidente i nominativi dei propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari nel numero spettante in base all'articolo precedente.

Il Presidente provvede a porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunitario la nomina delle Commissioni consiliari, su proposta dei Gruppi consiliari.

Le Commissioni consiliari restano in carica e vengono rinnovate con la stessa cadenza del Consiglio.

E' data facoltà ai Gruppi di sostituire i propri rappresentanti.

ART. 59 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALLA LETT. B)
DELL'ART. 56

Ad avvenuta costituzione delle commissioni consiliari, il Consiglio Comunitario elegge fra i suoi membri il Presidente.

L'elezione del Presidente è fatta per schede segrete.

Non possono essere eletti Presidenti i componenti il Comitato Esecutivo.

Il Presidente resta in carica per lo stesso periodo della Commissione consiliare; può essere revocato dal Consiglio Comunitario con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

ART. 60 - SEDUTE COMMISSIONI DI CUI ALLA LETT. B) DELL'ART. 56

Alle sedute delle Commissioni Consiliari possono essere invitati tecnici, esperti e funzionari per invito delle commissioni stesse.

Le Commissioni consiliari possono procedere ad udienze conoscitive.

Le Commissioni consiliari si riuniscono in seduta privata.

Vengono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente l'elencazione degli argomenti da trattare, da inviare ai commissari almeno due giorni prima della data fissata per la seduta.

La seduta è valida se è presente almeno la metà dei componenti.

ART. 61 - COMMISSIONI PREVISTE DA LEGGI NAZIONALI O REGIONALI

Le Commissioni previste da leggi nazionali o regionali vengono elette con le norme previste dalle leggi stesse.

Qualora tali leggi non prevedano specifica normativa, decide il Consiglio Comunitario di volta in volta a maggioranza assoluta, garantendo la presenza della minoranza.

Lo stesso dicasi circa le norme di funzionamento.

ART. 62 - COMMISSIONI PREVISTE DA REGOLAMENTI COMUNITARI

Le Commissioni previste da altri regolamenti Comunitari vengono elette con le norme previste dai regolamenti stessi.

Qualora tali regolamenti non prevedano specifica normativa, decide il Consiglio Comunitario di volta in volta a maggioranza assoluta, garantendo la presenza della minoranza.

Lo stesso dicasi circa le norme di funzionamento.

ART. 63 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI DI CUI AGLI ARTT. 61
- 62

Tutte le Commissioni di cui ai due articoli precedenti hanno un Presidente, eletto a maggioranza semplice in seno alla commissione stessa, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento.

In ogni commissione di cui ai due articoli precedenti viene considerato come numero legale per la validità della seduta la maggioranza assoluta dei suoi componenti, fatte salve esplicite diverse disposizioni di legge o di regolamento.

ART. 64 - SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Ad ogni commissione consiliare viene assegnato dal Comitato Esecutivo in qualità di Segretario un funzionario scelto fra i dipendenti dell'amministrazione, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento.

